

XXXV congresso - Il codice della crisi d'impresa - Diritto societario
e transazione fiscale negli strumenti del Codice della Crisi

TRANSIZIONI E TRANSAZIONI:
IL DIALOGO CON L'ERARIO, INPS, INAIL E POSSIBILI
PROFILI PENALI



LA TRANSAZIONE FISCALE

- La **transazione fiscale** (introdotta per la prima volta dal d.lgs. 5/2006 nell'ambito della prima riforma organica della legge fallimentare con l'inserimento in questa dell'art. 182-ter) è un istituto legislativo che consente alla amministrazione finanziaria di stringere **accordi col debitore, aventi ad oggetto i crediti tributari e contributivi**, in forza dei quali è consentito a questo il **pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del credito tributario privilegiato oltre che di quello chirografario**.
- Configura un'eccezione al principio di indisponibilità della obbligazione tributaria in capo alla Amministrazione finanziaria (circ. 34/E/2020: *«l'istituto della transazione, mutuato dal diritto civile, è apparso del tutto innovativo nell'ordinamento tributario, poiché ha permesso un parziale superamento del principio di indisponibilità del credito erariale, in ragione della necessità di tutelare altri interessi di pari rilievo costituzionale»*).

LA TRANSAZIONE FISCALE

E' un istituto che consente di falciadiare e/o dilazionare il debito erariale, previsto nel D.lgs. N.14/2019, utilizzando una delle seguenti procedure:

- Accordo di ristrutturazione dei debiti - art.57-63
- Concordato preventivo liquidatorio e in continuità aziendale - art.84-88
- Accordo transattivo nella composizione negoziata della crisi di impresa - art.23 comma 2-bis
- Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione - art.64-bis

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI: DEFINIZIONE

Art. 57 CCII

1. Gli **accordi di ristrutturazione dei debiti** sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 48.

Scopo dell'accordo è la ristrutturazione, intesa, come rideterminazione dell'entità del debito (accordo remissorio) o alla dilazione nel tempo (accordo dilatorio) delle obbligazioni nascenti dall'attività di impresa.

Spesso entrambi gli effetti sono perseguiti congiuntamente.

2. Gli **accordi devono contenere** l'indicazione **degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione**. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39, commi 1 e 3. Si applica l'art. 116.

3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il **pagamento integrale dei creditori estranei** nei seguenti termini:

- a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
- b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.



ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI: definizione

4. Un **professionista indipendente** deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L'**attestazione** deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.

4-bis. Con la domanda di omologazione o anche successivamente il debitore può chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili. Si applicano gli articoli 99, 101 e 102.



ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI: LA TRANSAZIONE FISCALE: DEFINIZIONE (ART. 63)

ART. 63, co. 1, CCII: «Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, sorti sino alla data di presentazione della proposta di transazione. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente di cui all'art. 57, comma 4, relativamente ai crediti fiscali, previdenziali e assicurativi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, se gli accordi hanno carattere liquidatorio, e la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, quando è prevista la continuità dell'impresa.»

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI: LA TRANSAZIONE FISCALE: DEFINIZIONE (ART. 63)

Elemento caratteristico: falcidia dei debiti tributari

- Proposta con cui il debitore offre alla amministrazione finanziaria un pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori (sanzioni e interessi).

Limite generale: maggior convenienza

- La proposta deve risultare maggiormente conveniente rispetto al trattamento dei crediti fiscali in ipotesi di liquidazione giudiziale se gli accordi sono liquidatori e garantire un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale quando è prevista la continuità di impresa.
- La "maggior convenienza" è oggetto di puntuale attestazione da parte del professionista ed è oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa.



ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI: LA TRANSAZIONE FISCALE - CONCLUSIONE DELL'ACCORDO (ART. 63)

- Adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale (accordo) da parte del direttore dell'ufficio competente.
- Quando è competente una Direzione Provinciale è richiesto parere obbligatorio e vincolante della Direzione Regionale.
- Quando è prevista una falcidia del debito originario come indicato superiore al 70% e, contestualmente, all'importo di € 30.000.000, il parere conforme è espresso dall'Ufficio Crisi d'Impresa della Divisione Contribuenti.
- Adesione mediante sottoscrizione da parte dell'Agente della Riscossione, in relazione agli oneri di riscossione.
- Ai fini dell'omologazione forzata (*cram down*) l'eventuale adesione deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della proposta di transazione.
- Se la proposta di transazione è modificata, il termine è aumentato di 60 giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta presso gli uffici; nei casi in cui la modifica contiene una nuova proposta, il termine di cui al periodo precedente è aumentato di ulteriori novanta giorni.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI: LA TRANSAZIONE FISCALE - CONCLUSIONE DELL'ACCORDO (ART. 63)

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 21447/2024 emanato in attuazione dell'art. 1-bis del D.L. n. 69/2023 (come modificato dal D.L. 18 ottobre 2023, n. 145).

- Per le proposte di transazione fiscale presentate agli uffici a partire dal 1° febbraio 2024, formulate nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 63 CCII, l'adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell'Ufficio Crisi d'Impresa della Divisione Contribuenti, quando si verificano congiuntamente le seguenti due condizioni:

1. falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, così come indicato nella proposta del debitore, superiore al 70 per cento;
2. falcidia superiore all'importo di euro 30.000.000 (trenta milioni).



ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI: LA TRANSAZIONE FISCALE - CRAM DOWN (ART. 63)

- Istituto introdotto per la prima volta dal d.l. 125/2020 nell'ambito della legge Fallimentare vigente *ratione temporis* (art. 182 *bis*, co. 4, con riferimento agli accordi di ristrutturazione).
- Consente al Tribunale chiamato in omologa di superare una eventuale mancata adesione della A.F. all'accordo, rendendolo forzosamente vincolante per quest'ultima sulla base di una valutazione di maggiore convenienza rispetto alla ipotesi liquidatoria.
- Costituisce eccezione alla regola per cui, nell'ambito degli accordi di ristrutturazione, in sede di omologa al giudice è riservato un sindacato di legittimità e regolarità della procedura, mentre la valutazione sul merito (convenienza) dell'accordo è rimessa ai creditori.
- Con l'istituto del *cram down* il giudice sostituisce alla valutazione della amministrazione finanziaria la propria valutazione in termini di convenienza dell'accordo, superandone un'eventuale mancata adesione e omologando forzosamente l'accordo.



ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI: LA TRANSAZIONE FISCALE: CRAM DOWN - CONDIZIONI GENERALI (ART. 63)

- Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni, oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale:
 - a) l'accordo non ha carattere liquidatorio;
 - b) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
 - c) il soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti è non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta;
 - d) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi, fermo restando il pagamento degli interessi di dilazione al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.

N.B. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, oppure non vi sono altri creditori aderenti, soddisfacimento dei crediti dell'A.F. e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie deve essere almeno pari al 60% dell'ammontare dei rispettivi crediti, esclusi sanzioni e interessi, e la dilazione non eccede i 10 anni.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI: LA TRANSAZIONE FISCALE: CRAM DOWN (ART. 63, CO. 4 E 5) - CONDIZIONI GENERALI

Quando è stato introdotto l'istituto del *cram down* era previsto che il Tribunale potesse omologare l'accordo anche in mancanza di adesione da parte della A.F. alla ricorrenza, cumulativamente, di due condizioni:

- natura determinante della adesione del soggetto pubblico per il raggiungimento delle maggioranze di legge richieste;
- convenienza economica del trattamento offerto rispetto al presumibile ricavato dalla liquidazione giudiziale.

Con successivi interventi legislatore ha modificato la disciplina inserendo ulteriori condizioni legittimanti l'esercizio del *cram down*. Le condizioni oggi previste, che devono tutte sussistere congiuntamente, sono:

- natura non liquidatoria dell'accordo;
- natura determinante dell'adesione dell'A.F. e degli enti previdenziali e di assicurazione obbligatoria ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1 (60% dei crediti), e 60, comma 1 (30% dei crediti);
- altri creditori aderenti pari ad almeno $\frac{1}{4}$ dei crediti complessivi;
- soddisfacimento offerto all'amministrazione finanziaria non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria;
- soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 50% dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi;
- quando creditori aderenti inferiori a $\frac{1}{4}$ dei crediti complessivi, la percentuale di soddisfazione pari ad almeno il 60%.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI: LA TRANSAZIONE FISCALE: CRAM DOWN (ART. 63, CO. 6) - LIMITI AL CRAM DOWN

Il tribunale non può operare il *cram down* se si verifica una delle seguenti ipotesi:

- a) se, fatta salva l'ipotesi di rinegoziazione degli accordi (art. 58), nei 5 anni precedenti il deposito della proposta il debitore ha concluso una transazione nell'ambito di accordi di ristrutturazione avente a oggetto debiti della stessa natura che si sia risolta di diritto;
- b) se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
 - 1) il debito nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie maturato sino al giorno anteriore a quello del deposito della proposta di transazione fiscale è pari o superiore all'80% dell'importo complessivo dei debiti maturati dall'impresa alla medesima data;
 - 2) il debito, tributario o previdenziale, deriva prevalentemente da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno 5 periodi d'imposta, anche non consecutivi, oppure deriva, per almeno 1/3 del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori pubblici, dall'accertamento di violazioni realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.



ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI: LA TRANSAZIONE FISCALE: CRAM DOWN (ART. 63) - PRECISAZIONI

Limiti al potere di adesione della Amministrazione finanziaria

La normativa vista introduce regole maggiormente stringenti al *cram down* operabile dal tribunale ma **non** incide sulla proponibilità o procedibilità amministrativa delle istanze di transazione fiscale quindi non impedisce al contribuente di presentare proposte di transazione che non rispettino tutte le condizioni viste e non impedisce all'Ufficio di aderire alle stesse ove le ritenga convenienti sulla base delle regole consuete.

Valutazione della convenienza

«in sede di valutazione della maggior convenienza della proposta assume, quindi, particolare rilevanza la relazione di attestazione che, qualora ricomprenda le informazioni sopra dettagliate, è in grado di far acquisire un valore presuntivo alle prospettazioni e alle conclusioni contenute nella proposta» (circ. 34/E/2020).

«in considerazione delle finalità dell'istituto in esame, è opportuno che gli Uffici, in sede di valutazione dell'accordo, tengano conto anche degli altri interessi coinvolti nella gestione della crisi, quali, ad esempio, la difesa dell'occupazione, la continuità dell'attività produttiva, la complessiva esposizione debitoria dell'impresa, oltre alla sua generale situazione finanziaria e patrimoniale» (circ. 40/E/2008).

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI: LA TRANSAZIONE FISCALE: CRAM DOWN (ART. 63) - PRECISAZIONI

Natura del termine di 90 giorni decorrente dalla proposta per l'adesione da parte della A.F.

- Il termine di 90 gg per far pervenire l'eventuale adesione non ha natura perentoria per la A.F. bensì natura dilatoria per il debitore; lo stesso non potrà legittimamente rivolgersi al tribunale affinché eserciti il *cram down* prima della decorrenza di tale termine (Corte d'Appello Catania 16/05/2023: «la richiesta di omologa degli accordi è inammissibile se presentata prima che sia decorso il termine per il pronunciamento degli enti pubblici soggetti al *cram down*»). Principio formalizzato nell'art. 63, co. 3 con. d.lgs. 136/24.
- Finché non intervenga una pronuncia giudiziale di omologa forzosa, una eventuale adesione della A.F. all'accordo pervenuta decorsi 90 giorni dalla proposta è valida ai fini della conclusione dell'accordo stesso (Tribunale Ferrara 28/06/2023: «l'adesione dell'ente pubblico dopo i 90 giorni vale comunque ai fini del perfezionamento dell'accordo, essendo antieconomico ed insensato operare il *cram down*, con effetti sulla responsabilità penale del debitore.»; Tribunale Tivoli 4/04/2023 «la motivata comunicazione di dissenso dell'Agenzia delle Entrate intervenuta oltre il termine di 90 giorni dal deposito della proposta di transazione, non è irrilevante, consentendo, l'inutile decorso di tale termine, unicamente al Tribunale la potestà di omologare “forzosamente” l'accordo».

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI: LA TRANSAZIONE FISCALE: RISOLUZIONE DI DIRITTO (ART. 63, CO. 3)

La transazione conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Posto che la transazione fiscale, non dà luogo a una novazione del debito, per effetto della sua risoluzione rivive il debito fiscale originario, ridotto solo dei versamenti *medio tempore* eseguiti.



CONCORDATO PREVENTIVO: DEFINIZIONE

Art. 84 CCII, co. I

- L'imprenditore di cui all'articolo 12, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio anche con cessione dei beni, l'attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate.



CONCORDATO PREVENTIVO: TRATTAMENTO DEI CREDITI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Nel CCII è prevista la possibilità che la proposta preveda il pagamento parziale, o anche solo dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori nonché dei contributi previdenziali, a condizione che il piano alla base della proposta preveda una **soddisfazione per questi crediti in misura non inferiore a quella realizzabile**, in ragione della collocazione preferenziale, **sul ricavato in caso di liquidazione**, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, **indicato nella relazione di un professionista indipendente** (art. 88). Il professionista deve attestare anche, nel concordato liquidatorio, la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e nel concordato in continuità, il trattamento non deteriore.

Si tratta di una **esplicitazione della regola generale sul trattamento dei crediti privilegiati** di cui all'art. 84 co.5 con una precisazione, ferme le regole sulla distribuzione:

- **Se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio**, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei;
- **Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria**, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quelli degli altri chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.



CONCORDATO PREVENTIVO: TRATTAMENTO DEI CREDITI FISCALI E CONTRIBUTIVI PROCEDIMENTO E RUOLO DELL'AGENZIA

- La **proposta di trattamento** dei crediti tributari può essere presentata esclusivamente nelle forme previste dal legislatore (art. 88, co.1).
- **Copia della proposta** e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il Tribunale, deve essere presentata al competente **Agente della riscossione** e agli altri uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale.
- L'**agente della riscossione**, non oltre 30 gg dalla data della presentazione, rilascia al debitore una **certificazione** attestante l'entità del **debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso**.
- Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, nello stesso termine di 30 giorni, devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una **certificazione** attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'Agente della riscossione.
- Il **voto** sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, **previo parere conforme della competente Direzione Regionale**



CONCORDATO PREVENTIVO: TRATTAMENTO DEI CREDITI FISCALI E CONTRIBUTIVI - OMOLOGA FORZOSA (CRAM DOWN) - CONCORDATO LIQUIDATORIO ART. 88, CO.3

Il legislatore prevede la possibilità per il Tribunale chiamato in omologa di superare, al ricorrere di determinate circostanze, un eventuale voto contrario dell'amministrazione finanziaria e procedere così all'omologazione forzata del concordato. Il legislatore dispone due discipline differenti a seconda della natura del concordato.

In ipotesi di **CONCORDATO LIQUIDATORIO** «il Tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale»

La convenienza o assenza di pregiudizio deve essere valutata riguardando esclusivamente il trattamento offerto all'A.F., senza che rilevi il soddisfacimento offerto alla massa dei crediti nel complesso.

Perché il Tribunale possa superare l'astensione o voto contrario dell'AF e omologare il concordato devono ricorrere congiuntamente 2 condizioni:

- La mancata adesione deve avere carattere determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza:
- La proposta di soddisfacimento deve superare il test di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria



CONCORDATO PREVENTIVO: TRATTAMENTO DEI CREDITI FISCALI E CONTRIBUTIVI - OMOLOGA FORZOSA (CRAM DOWN) - CONCORDATO IN CONTINUITA' ART. 88, CO.4

Con riferimento al **CONCORDATO IN CONTINUITA'**, la disciplina dell'omologazione forzata è separata in due norme:

- **Art. 112, co.2** che disciplina le ipotesi in cui il Tribunale può omologare in mancanza dell'unanimità delle classi (c.d. *cross class cramdown*);
- **Art. 88, co.4** che detta condizioni aggiuntive per l'ipotesi in cui vi sia una proposta di pagamento parziale e/o dilazionato dei tributi e contributi e gli enti titolari non abbiano aderito.

Ai sensi dell'**art. 112, co.2** l'omologa forzata è possibile quando siano state rispettate le regole sulla distribuzione, nessun creditore abbia ricevuto più del proprio credito e ci sia l'approvazione della maggioranza, purché *«almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione»*

Art. 88, co.4: *«Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il Tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2 lett. d) oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'articolo 112, comma 2 lett. d) numeri 1) e 2), l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa».*

CONCORDATO PREVENTIVO: TRATTAMENTO DEI CREITI FISCALE E CONTRIBUTIVI - OMOLOGA FORZOSA (CRAM DOWN) - CONCORDATO IN CONTINUITA' - ART. 88, CO.4 - SEGUE

Perché il Tribunale possa superare l'astensione o voto negativo dell'A.F. e omologare il concordato devono quindi ricorrere congiuntamente più condizioni:

- Devono essere rispettate le altre condizioni previste dall'art. 112, co.2;
- La proposta di soddisfacimento deve risultare non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria;
- La mancata adesione deve avere carattere determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'art. 112, co.2 lett.d) oppure la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi di creditori nei cui confronti è stata avanzata la proposta.

Il legislatore precisa, infine, che, in ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'articolo 112, comma 2 lett. d) numeri 1) e 2) ossia l'approvazione di almeno una classe di creditori cui viene offerto un pagamento parziale e che sarebbero in parte soddisfatti sul valore eccedente quello di liquidazione se si applicassero le cause legittime di prelazione (la APR), l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa.

Il Legislatore chiarisce la incompatibilità della regola del *cram down* con quella che vuole sufficiente il voto di una sola classe per omologare il concordato, statuendo l'impossibilità che il meccanismo del superamento del voto negativo dell'Agenzia delle entrate da parte del Tribunale ai sensi dell'art. 88, co.4 possa utilizzarsi per far risultare come presente il voto positivo di una classe, sufficiente a determinare l'omologazione del concordato ai sensi dell'art. 112, co.2, lett.d).



COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

(artt. 12/25-septies CCII)

- Procedura introdotta dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118 e confluita nel nuovo CCII (D.lgs. 14/2019, come modificato dal d.lgs. 136/2024)

Art. 12, co. 1: «L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.»

- Si tratta di una procedura (un “percorso”) **NEGOZIALE** essenzialmente stragiudiziale
La Composizione negoziata della crisi (CNC) è stata pensata originariamente dal legislatore come strumento di stimolo all'imprenditore per attivare tempestivamente un «percorso» di risoluzione della situazione di squilibrio, che precede lo stato di crisi o insolvenza. E' però accessibile anche all'imprenditore che sia già in stato di crisi o insolvenza (vedi modifica art. 12 «Correttivo-ter»).
La sua funzione primaria è verificare la perseguibilità del risanamento della situazione attraverso le trattative.

LO SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE

- Le trattative hanno natura riservata; salva l'applicazione dell'art. 18 relativo alle misure protettive e l'eventuale richiesta di accordo transattivo ai sensi dell'art. 23, co. 2 bis, non è coinvolto il tribunale.
- Le trattative hanno una durata prestabilita di **180 giorni**, decorsi i quali, se le parti non raggiungono un accordo sui modi di superamento della crisi, l'incarico dell'esperto cessa *ipso iure* (art. 17, co. 7).
- Il termine può essere prorogato per non oltre **ulteriori 180 giorni**, in due ipotesi:
 - quando lo richiedono l'imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative e l'esperto vi acconsente;
 - quando la prosecuzione dell'incarico è necessaria per la richiesta di misure protettive o per ottenere autorizzazioni del tribunale ex art. 22 (finanziamenti prededucibili, trasferimenti d'azienda o simili) oppure pendono misure protettive o cautelari o è necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale.
- La prosecuzione dell'incarico è inserita nella piattaforma a cura dell'esperto, il quale ne dà comunicazione alle parti con le quali sono in corso le trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse.

ALTRI STRUMENTI CUI PUÒ RICORRERE L'IMPRENDITORE CHE ABBAIA INTRAPRESO LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA; CONCORDATO SEMPLIFICATO LIQUIDATORIO - ART. 23, CO. 2 LETT. C)

Art. 25 sexies. Concordato semplificato per la qualificazione del patrimonio: «1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39....»

- Strumento introdotto con la L. 21 ottobre 2021, n. 147 e attualmente disciplinato all'art. 25-sexies CCII.
- E' uno strumento conclusivo fornito all'imprenditore che abbia iniziato e proseguito nella CNC nell'ipotesi in cui le trattative non abbiano portato a soluzioni idonee al risanamento aziendale.
- E' un concordato **di tipo liquidatorio**; rispetto a quello generale di cui all'art. 84, co. 4, qui non è prevista una percentuale di soddisfazione minima per i creditori chirografari.
- **Non è richiesto il voto dei creditori per l'approvazione del concordato.**
- **L'omologazione è decisa dal giudice** che valuta la regolarità del contraddittorio, il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, la fattibilità del piano e la mancanza di pregiudizio ai creditori rispetto alla alternativa liquidatoria.
- I creditori possono opporsi alla homologazione costituendosi 10 gg. prima dell'udienza.
- Il decreto di omologa è reclamabile in 30 gg. in Corte d'Appello la quale decide con decreto ricorribile in Cassazione in 30 gg. dalla comunicazione.

CONCORDATO SEMPLIFICATO - SEGUE

DIFFERENZE CON IL CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDATORIO:

- Assenza, nel concordato semplificato, del voto dei creditori.
- Assenza del Commissario giudiziale, sostituito da un ausiliario del giudice chiamato a rendere un parere circa la proposta di concordato formulata.
- Mancata previsione dell'attestazione del professionista qualificato in ordine alla veridicità dei dati e alla fattibilità del piano, la quale risulta sostituita dalla **relazione finale** dell'esperto in ordine alle trattative svolte e dal **parere dell'esperto** con riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte dalla proposta; entrambi i documenti sono acquisiti dal tribunale chiamato in omologa.
- Mancata richiesta al debitore di garantire una percentuale minima di soddisfacimento ai creditori chirografari.



CONCORDATO SEMPLIFICATO - SEGUE

PERICOLO DI ABUSO: nella pratica si è rilevato un rischio di utilizzo abusivo sia della negoziazione che del concordato semplificato consistente nella preordinata volontà di accedere alla composizione negoziata al solo fine di poter ottenere le misure protettive ai sensi dell'art. 18 CCII e successivamente, decorso il tempo previsto senza aver raggiunto una soluzione, proporre domanda di concordato semplificato potendo così superare l'ostacolo della necessaria votazione da parte dei creditori.

A tal riguardo la giurisprudenza ha precisato che nel caso in cui la composizione non si concluda con uno degli strumenti contrattuali di cui al comma 1 dell'art. 23 CCII, prima di poter legittimamente accedere all'istituto del concordato semplificato, che esclude l'intervento del voto delle parti, il contribuente deve provare a percorrere la strada del piano attestato di risanamento o dell'accordo di ristrutturazione, eventualmente con transazione fiscale; solo qualora questo risultasse impraticabile la parte potrà rivolgersi al tribunale con una domanda di concordato semplificato.

CONCORDATO SEMPLIFICATO - GIURISPRUDENZA

Trib. Bologna 18 marzo 2025: *«...il Tribunale, nel vagliare una domanda di concordato semplificato, prima di dare ingresso all'istruttoria propedeutica alla sua omologazione..... debba procedere a sondare l'impegno del debitore nella fase precedente e necessaria della composizione negoziale..... L'accesso alla composizione negoziale non può avere la funzione di mero lasciapassare verso il concordato semplificato, che soddisfa tendenzialmente soltanto le esigenze dell'imprenditore...Ciò che rimane incerto è l'estensione dei poteri del Tribunale di procedere ad una valutazione che si limiti ad un controllo solo esteriore ma non per questo non approfondito...se invece il Tribunale possa procedere ad una valutazione autonoma della buona fede e correttezza, andando eventualmente di contrario avviso alla relazione dell'esperto sia che essa sia definitivamente positiva o negativa...La circostanza che il debitore si sia effettivamente attivato, formulando ai creditori almeno una proposta che sia quantomeno astrattamente praticabile al momento in cui è stata avviata la composizione negoziata e non sia risultata percorribile per cause non imputabili al debitore...».*



L'ACCORDO TRANSATTIVO SUI DEBITI TRIBUTARI NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA. ART 23, CO. 2 - BIS -SEGUE

- Nel corso delle trattative l'imprenditore può formulare una **proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali**, all'Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. La proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea (fra cui non è ricompresa l'IVA, che quindi può essere oggetto dell'accordo).
- Alla proposta sono allegate:
 - ❖ la **relazione di un professionista indipendente** che ne attesta la **convenienza** rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta;
 - ❖ una **relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali** redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato.
- L'accordo è **sottoscritto dalle parti e comunicato all'esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale** competente ai sensi dell'articolo 27. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, l'accordo è sottoscritto dal Direttore dell'ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale
- Il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell'accordo, ne autorizza l'esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l'accordo è privo di effetti.
- L'accordo si **risolve di diritto** in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure **se l'imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.**



PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE

- Prima della presentazione della domanda di omologazione del piano, il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori (**art.64.bis comma 1-bis**).
- L'eventuale adesione deve avvenire entro 90 giorni dal deposito della proposta; nel caso di modifiche alla proposta, il termine è aumentato di 60 giorni se le modifiche non sono sostanziali o di 90 se le modifiche sono sostanziali (es. percentuali offerte molto differenti, tempistiche diverse...).
- Sono previste operazioni di voto e il P.R.O. viene omologato se la maggioranza viene raggiunta in tutte le classi.

TRANSAZIONE FISCALE: L'ANALISI E VALUTAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

ANALISI PRELIMINARE DELLA DOCUMENTAZIONE

- **Verifica della documentazione** (proposta di transazione, Attestazione su alternativa, attestazione su veridicità dei dati...)
 - Richiesta alla società di modifica/integrazione
- **Attivazione del consolidamento e Certificazione del debito erariale**,
 - entro circa 30 giorni dalla presentazione della proposta
- **Analisi della documentazione principale** (compreso Bilanci e prospetti contabili degli ultimi 3 anni)
 - al fine di comunicare, generalmente entro un congruo termine (circa 45 giorni dalla presentazione della proposta) eventuali criticità rilevate.
In tal modo la società può ritenere di modificare la proposta, superando, ove possibile, le criticità espresse.

TRANSAZIONE FISCALE: L'ANALISI E VALUTAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

- Verifica percentuali di pagamento, tempistiche ed eventuali garanzie offerte
- Verifica origine del debito (liquidazione/accertamento):
 - se accertamento verifica se operazioni fraudolente, soggetti coinvolti
- Verifica creditori coinvolti (Erario, Inps, altri creditori pubblici, Banche, fornitori...)
- Presenza beni immobili/beni mobili aziendali:
 - verifica perizie e eventuali perizie autonome con ausilio dell'UPT
- Verifica voci di bilancio (soprattutto ultimo bilancio):
 - particolare riferimento a svalutazioni di partecipazioni, rimanenze, crediti anche per constatare se e quando il PN sarebbe dovuto diventare negativo e di conseguenza quando la crisi sarebbe dovuta emergere
- Valutazione azioni revocatorie e di responsabilità amministratori e sindaci:
 - Cessioni di beni mobili e immobili, quote, partecipazioni negli ultimi anni da parte di società e amministratori
- Valutazione indipendenza dell'attestatore e di eventuale cram down, soprattutto nel caso di accordo ex art.57-63
- Valutazione alternativa liquidatoria ed eventuale ricostruzione della stessa

TRANSAZIONE FISCALE: L'ANALISI E VALUTAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

FASI CONCLUSIVE

- Relazione della Direzione provinciale competente alla Direzione Regionale al fine dell'emissione del parere obbligatorio
- Voto/rigetto o accettazione proposta
- Sottoscrizione/stipula accordo
- Omologazione accordo o concordato preventivo o esecuzione accordo in composizione negoziata
- Fasi dell'eventuale opposizione e reclamo
- Eventuali revoca accordo o risoluzione concordato